



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONTRATTO D'APPALTO

CIG n°5832869BC2

L'anno 2016 il giorno 07 del mese di MARZO

TRA

l'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in seguito indicato come INFN, con sede legale in Frascati (ROMA) Via Enrico Fermi n. 40 - Codice Fiscale n. 84001850589 - nella persona del suo Presidente pro tempore Prof. Fernando FERRONI, in qualità di Legale rappresentante, da una parte

E

Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito dalle società PROFESSIONAL SERVICE S.r.l., Impresa Mandataria, e GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A., Impresa Mandante, in seguito indicata come IMPRESA, con sede legale in L'Aquila, Via Enrico De Nicola n. 10, Partita IVA 01386880668, nella persona del Dr. Maurizio Ardingo, in qualità di Legale rappresentante dell'IMPRESA, dall'altra parte

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

PREMESSO

- che a seguito di gara a procedura ristretta, approvata con *delibera di Giunta Esecutiva n. 10720 del 16.04.2015*, è stato aggiudicato alla società GIELLE del Comm. Luigi Galantucci l'appalto per il servizio descritto al successivo articolo 3 per i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN;
- che con *delibere di Giunta Esecutiva nn. 10808 del 15.07.2015 e 10817 del 23.07.2015* è stato revocato il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore società GIELLE del Comm. Luigi Galantucci;
- che con *delibera di Giunta Esecutiva n. 10808 del 15.07.2015* è stato



aggiudicato all'IMPRESA, classificatasi seconda in graduatoria, l'appalto per il servizio descritto al successivo articolo 3 per i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN;

- che la stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario è stata sospesa a seguito del ricorso con sospensiva cautelare n. 410214 del 17.09.2015 promosso dalla Ditta GIELLE di Luigi Galantucci;
- che il TAR Lazio, con sentenza n. 1429/2016, depositata in Segreteria il 02.02.2016, ha respinto il ricorso promosso dalla Ditta GIELLE di Luigi Galantucci;
- che l'IMPRESA ha prestato garanzia fideiussoria di € 84.722,00 mediante garanzia fideiussoria n° 000300.91.001950 del 14.09.2015 presso Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.;
- che l'IMPRESA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Atto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara;
- che l'INFN con note n. 005648 e n. 005649 del 30.07.2015 ha inoltrato alle competenti Prefetture la richiesta di informazioni prescritta dall'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- che l'IMPRESA ha contratto assicurazione mediante polizza assicurativa RCT n. 000300.32.300130 presso Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. per i rischi derivanti da responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del presente Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:



Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati - Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Atto, ivi inclusi, la delibera di aggiudicazione della Giunta Esecutiva n. 10808 del 15.07.2015 e relativi allegati, il Disciplinare Tecnico, l'offerta tecnica migliorativa ed economica dell'IMPRESA, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il presente Contratto non prevede rischi da interferenza.

Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile - L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole e dagli allegati del presente Contratto;
- b) dal Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione dPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- c) dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'INFN, adottato dal Consiglio Direttivo dell'INFN con deliberazione n. 12562 del 26 novembre 2012;
- d) dalle norme in materia di Amministrazione del patrimonio e Contabilità di Stato;
- e) dal Codice civile;
- f) dal Codice di Comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'INFN.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Ferruccio Ferroni)

Art. 3 - Oggetto del Contratto - Oggetto del presente Contratto é l'affidamento all'IMPRESA del servizio di controllo continuativo degli impianti tecnologici dei laboratori sotterranei, di primo intervento antincendio e di gestione delle situazioni d'emergenza dei laboratori sotterranei dei Laboratori Nazionali del

Gran Sasso dell'INFN.

La descrizione dettagliata del servizio è esclusivamente quella elencata nel Disciplinare Tecnico e nell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'IMPRESA in sede di gara.

Art. 4 - Durata - Il presente Contratto avrà la durata di anni tre con decorrenza iniziale dal 11.03.2016.

Art. 5 - Corrispettivo - L'INFN corrisponderà all'IMPRESA l'importo di € 1.694.429,98, corrispondente a un ribasso sull'importo posto a base di gara pari al 0,500%, oltre IVA 22%, per un totale di € 2.067.204,57 alle condizioni e cadenze descritte nel successivo art. 15. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto.

Art. 6 - Aumenti e diminuzioni - L'INFN, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 311 del d.P.R. n. 207/2010, può ammettere variazioni al contratto per le sopravvenienze indicate dall'art. 311, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 nei limiti del venti per cento del prezzo complessivo, e nei casi di cui al comma 3 nei limiti del cinque per cento dell'importo originale del contratto. Oltre tale limite l'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 7 - Revisione Periodica del Corrispettivo - Con riferimento all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si conviene che la revisione periodica del prezzo, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, è riferita all'Indice Nazionale dei Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'IMPRESA dovrà richiedere per iscritto la revisione e questa dovrà essere autorizzata dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN.

Art. 8 - Obblighi a carico dell'IMPRESA - Per il personale impiegato a qualsiasi



titolo nel presente appalto, l'IMPRESA si impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'INFN.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

L'IMPRESA si obbliga all'osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, impartendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In particolare l'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.

L'IMPRESA si obbliga, altresì, a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN. L'impresa dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice; nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'IMPRESA si obbliga altresì al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN.

Art. 9 - Modalità di Esecuzione - Le condizioni e le modalità di esecuzione dell'appalto saranno esclusivamente quelle elencate nei documenti di gara accettati dall'IMPRESA e nell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'IMPRESA, che si impegna formalmente ad eseguire l'appalto alle condizioni e con le modalità previste nei citati documenti.



0.1.14.069638.058.9

Art. 10 - Subappalto - Non essendo stata dichiarata in sede di offerta dall'IMPRESA la volontà di subappaltare parte della fornitura, il subappalto non è ammesso.

Art. 11 - Cessione del Contratto - E' fatto divieto all'IMPRESA di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto pena la nullità della cessione medesima.

Art. 12 - Assicurazione a carico dell'Appaltatore - L'IMPRESA è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo anche dei propri dipendenti che cagioni danni all'INFN, al personale INFN, a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti o conseguenti. A tal fine l'IMPRESA si impegna ha stipulato, per l'intera durata del Contratto, una polizza contro i rischi di responsabilità civile, che prevede espressamente l'assicurazione per danni diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto con massimali non inferiori a € 2.500.000,00 per danni a persone ed € 5.000.000,00 per danni a cose, in base a quanto previsto al punto 7.6 del Disciplinare Tecnico.

Una copia di tale polizza, conforme all'originale, dovrà essere trasmessa al Direttore dei Laboratori del Gran Sasso dell'INFN.

Art. 13 - Penali - Nel caso di inadempienze o di ritardi nell'esecuzione del presente Contratto, l'IMPRESA, sarà tenuta al pagamento di una penale, per ogni singolo evento, da un minimo di € 200,00 fino ad un massimo di € 1.500,00, proporzionalmente alla gravità e/o frequenza dell'inadempienza stessa, determinata con le modalità indicate all'art. 7.2 del Disciplinare Tecnico, che qui si intende integralmente trascritto. L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 2% dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali non preclude all'INFN il diritto di agire per il



risarcimento degli eventuali maggiori danni o per la risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali raggiunge il 2% dell'importo contrattuale.

Art. 14 - Garanzia Fideiussoria - La garanzia fideiussoria presentata dall'IMPRESA sarà svincolata nei modi e nei tempi previsti all'art. 113 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.

L'IMPRESA si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Contratto e a reintegrarla, ove l'INFN se ne sia avvalso, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

Art. 15 - Fatturazione e Pagamenti - Le fatture, da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell'Agenda delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio: **R006ZU**.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione delle relative fatture mensili, previa emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da parte dei Laboratori Nazionali INFN del Gran Sasso, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che l'IMPRESA provvederà ad indicare ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso entro 7 giorni dalla data della sua accensione.

L'IMPRESA dovrà inoltre comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Ai sensi della legge n°136/2010 l'IMPRESA si obbliga, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subcontraenti, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (CIG n. 5832869BC2), pena la risoluzione

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

del contratto.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'IMPRESA nonché, ove necessario, alle verifiche previste all'art. 48 bis del DPR 29.09.73 n. 602, da parte dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN. L'IMPRESA si impegna a comunicare tempestivamente all'INFN le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l'INFN, in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

Art. 16 - Regolare Esecuzione - Oggetto della regolare esecuzione é la conformità del servizio a quanto descritto nel Disciplinare Tecnico; esso sarà effettuato con le modalità ed i termini indicati nel Disciplinare Tecnico.

Art. 17 - Composizione Societaria - L'IMPRESA si impegna a comunicare all'INFN, le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal dPCM n. 187/1991. L'inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del Contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'INFN.

Art. 18 - Risoluzione e Recesso - L'INFN si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di venti giorni, nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di



- condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, 14 e 17;
- qualora l'ammontare delle penali di cui all'art. 13 del presente Atto raggiunga il 2% dell'importo contrattuale;
- revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento del servizio;
- accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Ferruccio Ferroni)

Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia fideiussoria.

L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'IMPRESA mediante raccomandata a/r.

In caso di recesso all'IMPRESA spetterà il corrispettivo limitatamente al servizio espletato, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel presente Contratto.

Art. 19 - Foro Competente - Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 20 - Spese Contrattuali - Sono a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese le spese relative all'imposta di bollo. Le spese per la registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della parte



richiedente. L'IVA nella misura di legge è a carico dell'INFN.

Il presente Atto è stipulato nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 21 - Esecuzione del Contratto - La funzione di Responsabile del Procedimento è affidata all'Ing. Roberto Tartaglia, dipendente INFN presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

La verifica circa il regolare andamento dell'esecuzione del contratto è affidata al Ing. Marco Tobia, direttore dell'esecuzione del Contratto ai sensi dell'art.300, comma 2, lett. a) del D.P.R. 207/2010.

Art. 22 - Riservatezza - L'IMPRESA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INFN ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l'IMPRESA sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'INFN.

Art. 23 - Trattamento dei Dati - Le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti, relativi al presente rapporto contrattuale e al personale coinvolto, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, nel pieno rispetto delle misure e degli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/2003. La violazione di tale prescrizione comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto.

Art. 24 - Efficacia del Contratto - Il presente Contratto viene sottoscritto in quattro originali ad unico effetto. E' impegnativo per l'IMPRESA sin dalla sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'INFN solo dopo la sottoscrizione



da parte del suo Legale rappresentante. Le parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.

RTI
PROFESSIONAL SERVICE S.r.l.
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A.
(Dr. Maurizio Ardingo)

.....

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando FERRONI)

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'IMPRESA dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Atto. In particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

- 7 - Revisione periodica del Corrispettivo
- 13 - Penali
- 15 - Fatturazione e Pagamenti
- 18 - Risoluzione e Recesso
- 19 - Foro Competente

RTI
PROFESSIONAL SERVICE S.r.l.
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A.
(Dr. Maurizio Ardingo)

.....